



MiT Sim S.p.A.

Corso Venezia 16
20121 Milano - Italy

t. +39 02 873 990 69 ra.

f. +39 02 873 990 81

www.mitsim.it

Codice fiscale e Partita IVA:
10697450962

REA : MI 2551063

PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE



Premessa

In applicazione dell'Art. 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "MAR") e del Regolamento di Esecuzione 347/2016/UE della Commissione Europea (il "Regolamento di Esecuzione") ⁽¹⁾, il Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A. (di seguito la "Società"), nella riunione del 13 novembre 2020 ha approvato la presente procedura (la "Procedura") per la gestione, la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate (il "Registro"). La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di ammissione delle Azioni emesse dalla Società alla negoziazione su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Società, disgiuntamente tra loro, sono stati autorizzati con delibera del 13 novembre 2020 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A., anche a seguito dell'integrazione o modificazione della normativa pro tempore applicabile.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione di informazioni privilegiate, *price sensitive* e di altre informazioni societarie previste dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

⁽¹⁾ È opportuno rilevare che le disposizioni di cui al MAR sono direttamente applicabili nell'ordinamento italiano e non necessitano di misure di attuazione, fatta eccezione per quanto concerne le disposizioni relative all'impianto sanzionatorio. Al fine di coordinare la disciplina interna a quanto dettato dal MAR e dai relativi atti esecutivi, Consob, in data 22 marzo 2017, ha pubblicato la delibera n. 19925 che apporta modifiche ai regolamenti di attuazione del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati per l'attuazione del MAR. Per quanto riguarda, invece, le norme primarie del TUF eventualmente applicabili alla Società per espresso richiamo statutario, in attesa di eventuali interventi legislativi, la disciplina dettata in materia di abusi di mercato è ancora vigente e trova applicazione in quanto non contrastante con il MAR. Al fine di una migliore applicazione delle norme previste dal MAR, la CONSOB ha ritenuto opportuna la predisposizione delle Linee guida n. 1/2017 - Gestione delle informazioni privilegiate. I relativi contenuti sostituiscono le precedenti raccomandazioni e chiarimenti resi dalla Consob nella comunicazione n. 6027054432 del 28 marzo 2006.



Articolo 1

Definizioni

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto.

“Amministratore Delegato” indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“Controllate” indica le società eventualmente controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.

“Il Responsabile” indica il soggetto che ha il compito di curare, nel tempo, la gestione e l’aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso ad informazioni privilegiate (il cd. “registro insider”); tale ruolo è affidato al Responsabile della Funzione Compliance.

“Informazione Privilegiata” indica un’informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per *“informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari”* è da intendersi l’informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Si precisa che una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata



Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione.

Articolo 2

Persone fisiche e giuridiche iscritte nel Registro

1. Quando un'informazione assume carattere privilegiato ai sensi dell'Art. 7 del MAR, la Società, tramite il Responsabile, attiva e alimenta il Registro con le modalità indicate nella presente Procedura.
2. Il Registro è istituito, gestito e tenuto dalla Società anche per le sue eventuali Controllate, rispetto alle quali le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle Informazioni Privilegiate consentono alla Società un puntuale adempimento degli obblighi connessi alla tenuta del Registro.
3. Il Registro deve essere redatto e aggiornato in conformità all'allegato 1 del Regolamento di Esecuzione 2016/347/UE e deve contenere l'elenco di tutti coloro che abbiano accesso a Informazioni Privilegiate e di tutti i soggetti con cui la Società o le persone che agiscono a nome o per conto loro abbiano un rapporto di collaborazione professionale (contratto di lavoro dipendente o altro), e che, nello svolgimento di determinati compiti, abbiano accesso a Informazioni Privilegiate, quali, ad esempio:
 - I. i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della SIM;
 - II. i soggetti che svolgono funzioni di direzione della SIM e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la SIM e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni degli organi sociali, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
 - III. i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere I e II che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società ("**Soggetti Rilevanti**");
 - IV. i soggetti che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito.

Articolo 3



Struttura del Registro

1. Il Registro è unico ed è diviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata. Una nuova sezione deve essere aggiunta ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata (“**Accessi Occasionali**”).
2. Ciascuna sezione degli Accessi Occasionali deve riportare:
 - I. la data e l’ora di creazione della sezione del Registro ovvero del momento in cui è stata identificata l’Informazione Privilegiata;
 - II. la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento;
 - III. la data di trasmissione all’autorità competente, se del caso;
 - IV. il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) della persona iscritta; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o un’associazione di professionisti deve essere indicata l’identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate;
 - V. il numero di telefono professionale della persona iscritta;
 - VI. il nome e l’indirizzo della Società;
 - VII. la funzione e il motivo dell’accesso a Informazioni Privilegiate;
 - VIII. la data e l’ora in cui la persona iscritta ha ottenuto l’accesso a Informazioni Privilegiate;
 - IX. la data e l’ora in cui la persona iscritta ha cessato di avere accesso a Informazioni Privilegiate;
 - X. la data di nascita della persona iscritta;
 - XI. il codice fiscale della persona iscritta;
 - XII. i numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) della persona iscritta; e
 - XIII. l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) della persona iscritta.
3. Fermo restando quanto sopra, la Società può aggiungere al Registro una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (“**Accessi Permanenti**”), i quali, una volta inseriti in tale sezione, non dovranno essere ulteriormente ripetuti nelle altre sezioni relative agli Accessi Occasionali. Ciascuna sezione degli Accessi Permanenti deve riportare:



- I. la data e l'ora di creazione della sezione del Registro ovvero del momento in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
 - II. la data e ora dell'ultimo aggiornamento;
 - III. la data di trasmissione all'Autorità competente, se del caso;
 - IV. il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) del Soggetto Rilevante;
 - V. il numero di telefono professionale del Soggetto Rilevante;
 - VI. il nome e l'indirizzo della Società del Soggetto Rilevante;
 - VII. la funzione e motivo dell'accesso ad Informazioni Privilegiate su base permanente;
 - VIII. la data e ora in cui il Soggetto Rilevante è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti;
 - IX. la data di nascita del Soggetto Rilevante;
 - X. il codice fiscale del Soggetto Rilevante;
 - XI. il numero di telefono privato del Soggetto Rilevante; e
 - XII. l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) del Soggetto Rilevante.
- 4 Eventuali ulteriori soggetti da iscrivere tra gli Accessi Occasionali o tra gli Accessi Permanenti, ovvero da rimuovere dalle stesse, sono individuati dall'Amministratore Delegato.
- 5 Tra gli Accessi Occasionali sono indicati i dati delle persone che hanno un rapporto di collaborazione professionale con la Società e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso all'Informazione Privilegiata. Il rapporto di collaborazione professionale può consistere in un contratto di lavoro dipendente o altro (consulenti, revisori, agenzie di rating del credito). Nella fattispecie, qualora la persona che ha un rapporto di collaborazione professionale con la Società sia una società, un'associazione o un altro ente, la Società deve indicare nel Registro i dati delle relative persone fisiche che hanno accesso a ogni specifica Informazione Privilegiata.
- 6 Nel Registro non sono inseriti i dati di eventuali controparti di operazioni di fusione, di acquisizioni o di altre operazioni straordinarie.

Articolo 4

Modalità di tenuta del Registro



1. Il Registro deve essere tenuto con modalità elettroniche e consiste in un sistema accessibile via *Internet/Intranet* protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso e credenziali di accesso.
2. Il Registro deve garantire:
 - I. la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso al Registro sia limitato ai Soggetti Rilevanti o a soggetti che agiscono a loro nome o per loro conto, che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione che svolgono all'interno della Società;
 - II. l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro; nonché
 - III. l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro;
3. Il Registro è unico ed è tenuto dal Responsabile della Funzione Compliance (il "**Responsabile**"), in ottemperanza alle disposizioni di cui all'allegato 1 del Regolamento di Esecuzione. Oltre alle funzioni individuate in altre parti della Procedura, il Responsabile cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa, anche qualora il Registro sia tenuto da società in *outsourcing*.
4. Nel caso in cui la Società decida di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, risulteranno indicate nel Registro le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata.

Articolo 5

Aggiornamento, conservazione e trasmissione dei dati del Registro

1. Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente senza indugio dal Responsabile, aggiungendo la data e l'ora dell'aggiornamento in questione, qualora:
 - I. cambi la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro, ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della Persona da una sezione all'altra del Registro;
 - II. una nuova persona debba essere iscritta nel Registro in quanto ha accesso a Informazioni Privilegiate;
 - III. una persona iscritta nel Registro non abbia più accesso a Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.



2. Gli elenchi relativi ai Soggetti Rilevanti iscritti nel Registro sono conservati dalla Società per i cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
3. Il Responsabile trasmette in forma elettronica non appena possibile il Registro alle Autorità competenti qualora queste ne facciano richiesta via posta elettronica certificata, all'indirizzo consob@pec.consob.it.

Articolo 6

Informativa alle persone iscritte nel Registro

1. Subito dopo l'iscrizione di un Soggetto Rilevante nel Registro, il Responsabile provvede a informare lo stesso in merito:
 - I. alla sua iscrizione nel Registro;
 - II. agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall'accesso a Informazioni Privilegiate
e
 - III. alle sanzioni applicabili in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.
2. L'informativa è resa per iscritto, mediante invio di posta elettronica certificata, posta raccomandata o comunicazione a mani.
3. Il Responsabile rende, altresì, noti ai Soggetti Rilevanti già iscritti nel Registro anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardano, con comunicazione conforme in forma scritta, inviata via posta elettronica certificata o posta raccomandata o consegna a mani, nonché provvede a comunicare l'eventuale loro cancellazione dal Registro, con comunicazione inviata anch'essa via posta elettronica certificata o posta raccomandata o consegna a mani.
4. Il Responsabile conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.
5. Il Responsabile consegna ai Soggetti Rilevanti che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che li riguardano contenute nel Registro.

Articolo 7

Obblighi delle persone iscritte nel Registro dal Responsabile

Ogni persona iscritta è tenuta a:



- i. restituire, firmata per ricevuta, copia della presente Procedura, accettandone così i contenuti, all'indirizzo e_mail marco.aluigi@mitsim.it
- ii. ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società sarà tenuta a trattare determinati dati personali di tutte le persone iscritte. Queste ultime, pertanto, sono tenute a esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche, essendo portate a conoscenza di quanto segue:
 - i. la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - ii. la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
 - iii. i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - iv. i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679;
 - v. il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare, nonché del responsabile.
2. Con la consegna al Responsabile della Funzione Compliance della lettera di accettazione di cui all'Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Il Responsabile ha il compito di curare l'aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della normativa sul Registro e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili e dell'esperienza applicativa maturata, sottoponendo all'Amministratore Delegato, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura ritenute necessarie od opportune.
2. Il Responsabile provvederà senza indugio a comunicare per iscritto a tutte le persone iscritte le modifiche e/o le integrazioni alla Procedura di cui al presente Articolo e a ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 7.





Iscrizione nell'Insider List

LETTERA DI ACCETTAZIONE

Notifica di iscrizione nell'Insider List e informativa sul trattamento dei dati personali degli interessati soggetti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle persone che possono avere accesso a informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento 596/2014/EU

La scrivente MIT SIM S. p. A. ("Società" o "Titolare"), in ossequio all'art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il "Regolamento Emittenti AIM Italia"), all'art. 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "Regolamento MAR"), nonché al Regolamento di Esecuzione 347/2016/UE della Commissione Europea ha provveduto a istituire l'*Insider List*, vale a dire il registro delle persone che hanno accesso a informazioni che possono divenire informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR (il "Registro").

Con la presente, La informiamo che i Suoi dati personali sono stati inseriti in data _____ nel Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate nella sezione relativa agli accessi permanenti in quanto _____.

In tale sezione (c.d. "Sezione degli accessi permanenti") vengono iscritti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, in modo continuativo e sistematico, alle informazioni privilegiate presenti presso la Società.

La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è tenuto a non diffondere od utilizzarle in alcun modo.

Nello specifico l'iscrizione nel Registro comporta:

- l'obbligo della massima riservatezza delle informazioni privilegiate fino a quando le stesse non siano state rese pubbliche in conformità alla normativa vigente;
- il divieto di abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- il divieto di raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;
- il divieto di comunicare in modo illecito informazioni privilegiate;
- l'obbligo di gestire le informazioni privilegiate con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati ne abbiano conoscenza, nonché ad impedire l'accesso a soggetti diversi da coloro che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni e attività;
- l'obbligo di informare immediatamente lo scrivente dell'avvenuta comunicazione, anche involontaria, delle informazioni privilegiate a soggetti non sottoposti ad obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza delle previsioni descritte, troveranno applicazione le misure di carattere disciplinare e sanzionatorio in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore



vigenti.

Nella successiva sezione è fornita una descrizione delle sanzioni previste dal Regolamento MAR e dal TUF per gli illeciti di (i) abuso di Informazioni Privilegiate e di (ii) comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

La invitiamo a prendere visione di quanto stabilito dalla “Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate” che risulta consultabile sul sito internet della Società al seguente indirizzo <https://www.mitsim.it/investor-relations/>e e che allegiamo insieme alla presente comunicazione per Sua comodità.

Per qualsivoglia chiarimento, La invitiamo a contattare il Responsabile della Funzione Compliance, dott. Marco Aluigi (e_mail marco.aluigi@mitsim.it; tel. +39 02 4248067).

Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta in ogni sua parte, tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal suo ricevimento.

Il Responsabile della tenuta del Registro

Marco Aluigi

Responsabile della Funzione Compliance e Risk Management

Per presa visione e accettazione

Data _____

Firma _____



* * * * *

Disposizioni normative in materia di sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Regolamento UE n. 596/2014 (Regolamento MAR)

Articolo 30_ Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

a) le violazioni degli articoli 14 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 15 (Divieto di manipolazione del mercato), dell'articolo 16 (Prevenzione e individuazione di abusi di mercato), paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17 (Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18 (Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate), paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o direzione), paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20 (Raccomandazioni di investimento e statistiche), paragrafo 1;

nonché

b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23 (Poteri delle autorità competenti), paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;

b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto



possano essere determinati;

c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;

d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;

e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 15 (Divieto di manipolazione del mercato), 5.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni di articoli 16 (Prevenzione e individuazione di abusi di mercato) e 17 (Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

e iii) per violazioni degli articoli 18 (Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate), 19 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o direzione) e 20 (Raccomandazioni di investimento e statistiche), 500.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 15 (Divieto di manipolazione del mercato), 15.000.000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni degli articoli 16 (Prevenzione e individuazione di abusi di mercato) e 17 (Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), 2.500.000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale



al 2 luglio 2014; e iii) per violazioni degli articoli 18 (Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate), 19 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o direzione) e 20 (Raccomandazioni di investimento e statistiche), 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23 (Poteri delle autorità competenti), paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Testo Unico della Finanza

Abuso di Informazioni Privilegiate (articolo 184 e articolo 187-bis del TUF)

Articolo 184_ Sanzioni penali

1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2 Le stesse pene si applicano a chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni sopra riportate.

3 Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda



fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Articolo 186 _Pene accessorie

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Articolo 187 _ Confisca

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Articolo 187-bis _ Sanzioni amministrative

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Articolo 187-quater _ Sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e



controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Articolo 187-sexies _ Confisca

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle



persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Luogo e data, _____

Il dichiarante



* * * * *

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Dati personali trattati

Di seguito, riportiamo la lista dei Suoi dati personali – di volta in volta integrabile – che il Titolare potrà trattare:

- (a) dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza privato completo);
- (b) dati fiscali (codice fiscale);
- (c) altri elementi di identificazione (numero di telefono personale e elementi identificativi della società di appartenenza).

I dati personali appena menzionati saranno trattati per consentire al Titolare di adempiere ad obblighi imposti ai sensi delle sopra citate disposizioni della normativa europea ed italiana ovvero di ottemperare ad obblighi di natura fiscale e contrattuale.

A tal riguardo, La informiamo che l'eventuale mancata o errata comunicazione di tali dati potrebbe determinare, tra l'altro, l'impossibilità per la Società di:

- verificare ed assicurare la corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa europea su cui lo stesso è basato;
- instaurare o proseguire correttamente il rapporto contrattuale con Lei, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.

2. Finalità e Base giuridica del trattamento

I dati personali, richiesti o acquisiti al fine di procedere alla Sua iscrizione nell'apposito Registro, saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- (1) gestire efficacemente gli adempimenti legati agli oneri derivanti da obblighi di legge, regolamenti e ordini delle Autorità regolamenti e ordini delle Autorità di vigilanza;
- (2) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie), anche da parte di un terzo.

Le ricordiamo che per le predette finalità la Società può trattare i Suoi dati senza necessità di



acquisire il Suo consenso, in ossequio a quanto prescritto Regolamento.

3. Responsabili e incaricati del trattamento

I Suoi dati potranno essere trattati da incaricati (dirigenti, amministratori e sindaci, uffici di segreteria interni, addetti alla contabilità e alla fatturazione, addetti alla commercializzazione dei servizi/prodotti, addetti all'assistenza tecnica dei clienti) e/o, ove nominati, responsabili del trattamento, il cui elenco è liberamente accessibile previa specifica richiesta scritta da formulare al Titolare del trattamento.

4. Comunicazione dei dati a terzi

Nei limiti delle finalità di cui al precedente Par. 2, i Suoi dati potranno essere comunicati dalla Società alle seguenti persone fisiche o giuridiche:

- ai soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e la diffusione dei dati sia prescritta o consentita per legge, regolamento o normativa comunitaria entro i limiti necessari allo specifico scopo;
- a società controllanti, controllate e collegate al Titolare e ai loro dipendenti o consulenti, per l'adempimento di obblighi di legge o per attività relative o conseguenti alla gestione, sotto ogni profilo contrattuale, del rapporto instaurato con Lei;
- ai soggetti cui siano affidati adempimenti posti a carico della Società e/o inerenti al Suo rapporto contrattuale, con particolare riferimento agli obblighi contabili;
- a tutti coloro che agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento per conto del Titolare, il cui elenco è liberamente accessibile e costantemente aggiornato;
- ai manutentori esterni del nostro sistema informativo e/o dei software da noi in uso, in caso di loro guasti o problemi alla sicurezza dei trattamenti, per il tempo strettamente necessario al ripristino delle funzionalità;
- ai soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per garantire il corretto svolgimento del rapporto contrattuale, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari (ad esempio, gli istituti di credito, gli spedizionieri ecc.).

5. Trasferimento all'estero

La informiamo, inoltre, che l'attuale struttura della Società non richiede una circolazione al di fuori del territorio dell'Unione Europea dei Suoi dati personali.

In tutti i casi in cui il trasferimento all'estero dei dati fosse invece facoltativo, sarà onere della Società richiedere il Suo specifico consenso, ovvero stipulare idonei accordi con i terzi, anche



utilizzando le clausole contrattuali standard di volta in volta approvate a livello europeo.

6. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è MIT SIM S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Corso Venezia n. 16 – C.A.P. [20123], Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita IVA 10697450962, autorizzata da Consob con delibera n. 21432 dell'8 luglio 2020 all'esercizio dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), c-bis), e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ed iscritta all'albo delle SIM al n. 303.

Lei potrà, in qualsiasi momento, rivolgere ogni domanda relativa al trattamento dei Suoi dati personali ed ogni richiesta di esercizio dei diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento, inviando una semplice comunicazione all'indirizzo postale indicato sopra, ovvero tramite e_mail, all'indirizzo privacy@mitsim.it.

Ai sensi dell'art. 38 GDPR forniamo, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.), raggiungibile all'indirizzo e-mail dpo@mitsim.it.

7. Modalità del trattamento

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali svolgendo ogni operazione necessaria mediante strumenti cartacei e informatici, nel pieno rispetto delle condizioni di legge, e garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte.

In ogni caso, i Suoi dati non potranno essere conservati per un periodo superiore a 5 (cinque) anni, al fine di ottemperare agli obblighi di legge derivanti dalla normativa europea in materia di abuso di mercato.

Ogni operazione di trattamento sarà svolta da parte della Società in piena conformità alle misure di sicurezza più idonee prescritte dalla normativa applicabile.

La informiamo infine che in qualsiasi momento e senza alcuna formalità potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti che il Regolamento Le riconosce, tra cui ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano – e di quali categorie di dati personali - anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione:
 - dell'origine dei dati personali, qualora non siano stati raccolti direttamente presso l'interessato;
 - delle finalità e modalità del trattamento;
 - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante



designato;

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione, che le operazioni di cui ai due punti di cui immediatamente sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- la revoca del trattamento, in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- la limitazione al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante e-mail e/o o telefono e/o posta cartacea.

Ove applicabili, gode altresì dei diritti di cui agli articoli da 16 a 21 del Regolamento (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

Fermo quanto sopra, Lei potrà in ogni momento chiedere al Titolare di bloccare i trattamenti dei Suoi dati personali, ad eccezione di quelli direttamente o indirettamente necessari all'adempimento da parte della Società di obblighi di legge o comunque indispensabili alla gestione del Suo rapporto contrattuale.

Luogo e data, _____

Il dichiarante
